



Ordinanza concernente le misure volte a ridurre il consumo di energia elettrica da parte del trasporto di viaggiatori e del trasporto merci ferroviario

(xyz)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2 lettera a e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le misure volte a ridurre il consumo di energia elettrica da parte del trasporto pubblico (trasporto di viaggiatori) e del trasporto merci ferroviario (trasporto di merci).

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza concerne:

- a. le organizzazioni incaricate della gestione del sistema (art. 5 cpv. 2 lett. b e c dell'ordinanza del 18 maggio 2016² concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro):
 1. Ferrovie Federali Svizzere (FFS),
 2. AutoPostale SA;
- b. i gestori dell'infrastruttura secondo l'articolo 2 lettera a della legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie;
- c. le imprese che dispongono di una concessione per il trasporto di viaggiatori di cui all'articolo 6 della legge del 20 marzo 2009⁴ sul trasporto di

¹ RS 531

² RS 520.16

³ RS 742.101

⁴ RS 745.1

viaggiatori (LTV) per i trasporti con funzione di collegamento di cui all'articolo 3 LTV;

- d. le imprese che trasportano merci ai sensi della legge del 25 settembre 2015⁵ sul trasporto merci.

² Si applica inoltre ai centri di consumo che si occupano di rifornire:

- a. le infrastrutture necessarie per garantire l'esercizio del trasporto di viaggiatori e del trasporto di merci o per la manutenzione;
- b. i cantieri necessari all'esercizio del trasporto di viaggiatori e del trasporto di merci.

³ Essa non si applica ai:

- a. centri di consumo che non risultano necessari per garantire i trasporti con funzione di collegamento;
- b. centri di consumo gestiti da locatari che non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza;
- c. centri di consumo mantenuti sotto forma di investimenti immobiliari.

Art. 3 Riduzione del trasporto di viaggiatori

¹ L'offerta relativa al trasporto di viaggiatori sarà ridotta come segue:

[...a. Riduzione dell'offerta supplementare nelle ore di punta (OdP),...]

[...b. Riduzione della capacità del trasporto pubblico, comprese le misure di cui alla lettera a...]

[... c. Riduzione dell'offerta di trasporto pubblico, comprese le misure di cui alla lettera b...]

[...d. Interruzione del trasporto ferroviario di viaggiatori (ferrovie) ...]

² Le misure sono elencate nell'allegato 1.

Art. 4 Riduzione del trasporto di merci

¹ Se le misure già adottate per ridurre il consumo di energia elettrica si rivelano insufficienti, il trasporto di merci può essere ridotto in modo da evitare il ricorso a disinserimenti di rete.

² Le misure in questione sono elencate all'allegato 2.

Art. 5 Informazione e coordinamento

¹ Le organizzazioni incaricate della gestione del sistema informano i gestori dell'infrastruttura, le imprese di trasporto, i Cantoni, l'Associazione delle aziende

⁵ RS 742.41

elettriche svizzere (AES) e il settore Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese in merito all'attuazione delle misure di cui agli allegati 1 e 2.

² Sono responsabili del coordinamento delle misure.

³ La Confederazione e i Cantoni informano la popolazione in merito alle misure di accompagnamento adottate nel loro settore di competenza per ridurre il volume di viaggiatori.

Art. 6 Compiti dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese di trasporto

I gestori dell'infrastruttura e le imprese di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b-d sono tenuti a:

- a. attuare le misure di cui agli allegati 1 e 2 in conformità con le disposizioni delle organizzazioni incaricate della gestione del sistema di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- b. informare i loro utenti in merito alle misure;
- c. mettere a disposizione dell'organizzazione incaricata della gestione del sistema ferroviario FFS i dati dei punti di misurazione della rete a 50 Hz. Le FFS inoltrano i dati all'AES.

Art. 7 Presentazione di rapporti

L'organizzazione incaricata della gestione del sistema corrente di trazione a 16,7 Hz (FFS) presenta regolarmente un rapporto sull'andamento dei consumi all'attenzione del settore Energia.

Art. 8 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente ordinanza spetta al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), ai settori Energia e Logistica dell'Approvvigionamento economico del Paese nonché all'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

² Gli Allegati 1 e 2 possono essere adattati se la situazione di fornitura lo richiede.

Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità

¹La presente ordinanza entra in vigore il ...

² Ha effetto fino al

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1
(art. 3 cpv. 2)

Misure volte a ridurre il trasporto di viaggiatori

Nel caso di una penuria di energia elettrica, nel presente allegato verrebbero disposte le misure di cui all'articolo 3.

[...a. Riduzione dell'offerta supplementare nelle ore di punta (OdP),...]

Misure relative al trasporto ferroviario: soppressione di una parte dell'offerta OdP.

Misure relative al trasporto locale e urbano e al trasporto regionale di viaggiatori su strada: rinuncia parziale a un aumento della cadenza. Rinuncia a carrozze supplementari non necessarie e parziale sostituzione degli autobus elettrici con autobus a diesel.

Misure relative alla navigazione e agli impianti di trasporto a fune: cancellazione di corse non più necessarie data la riduzione di treni/autobus].

[...b. Riduzione della capacità del trasporto pubblico, comprese le misure di cui alla lettera a...]

Misure relative al trasporto ferroviario: circolazione di treni con composizione ridotta

Misure relative al trasporto locale e urbano e al trasporto regionale di viaggiatori su strada: interruzione puntuale di linee di filobus. Ove possibile, sostituzione di tutti gli autobus elettrici con autobus a diesel. Ove possibile, introduzione di orari di esercizio ridotti.

Misure relative alla navigazione e agli impianti di trasporto a fune: cancellazione di corse non più necessarie data la riduzione di treni/autobus].

[... c. Riduzione dell'offerta di trasporto pubblico, comprese le misure di cui alla lettera b...]

Misure relative al trasporto ferroviario: soppressione parziale dell'offerta di base.

Misure relative al trasporto locale e urbano e al trasporto regionale di viaggiatori su strada: soppressione parziale dell'offerta di base.

Misure relative alla navigazione e agli impianti di trasporto a fune: soppressione di corse non più necessarie data la riduzione di treni/autobus].

[...d. Interruzione del trasporto ferroviario di viaggiatori (ferrovie) ...]

Misure relative al trasporto ferroviario: soppressione dell'intera offerta, interruzione dell'esercizio.

Misure relative al trasporto locale e urbano e al trasporto regionale di viaggiatori su strada: adattamento dell'offerta ai cambiamenti (soppressione del trasporto ferroviario a lunga distanza e regionale, variazioni della domanda in generale) a livello locale e a seconda della situazione, in base al principio del «best effort».

Misure relative alla navigazione e agli impianti di trasporto a fune: cancellazione di corse non più necessarie data la riduzione dell'offerta ferroviaria].

*Allegato 2
(art. 4 cpv. 2)*

Misure volte a ridurre il trasporto di merci

Nel caso di una penuria di energia elettrica, nel presente allegato verrebbe disposta la prioritizzazione di cui all'articolo 4.

Fase 1: ridimensionamento dell'offerta relativa al traffico sistemico

Informazioni aggiuntive (non parte del testo dell'ordinanza): se una riduzione dell'offerta del trasporto di merci rischia di sfociare in una strozzatura dell'approvvigionamento di beni di importanza vitale, l'AEP dispone la prioritizzazione di determinati gruppi di beni.

Fase 2: limitazione del trasporto ferroviario delle merci con priorità di approvvigionamento 1 elencate di seguito:

- 1. materiale medico;*
- 2. materiale per l'approvvigionamento dell'esercizio;*
- 3. generi alimentari, di cui cereali, alimenti per animali e concimi;*
- 4. merci della categoria oli minerali/combustibili;*
- 5. trasporto di lettere e pacchi;*
- 6. smaltimento dei rifiuti.*